

VERBALE DI ACCORDO

PREMESSA

A conclusione di un percorso analizzato nei tavoli di monitoraggio relativo all'applicazione del Contatto Aziendale, ed a completamento di quanto concordato con l'accordo del 11 Marzo 2015, le parti intendono specificare, con il presente Accordo, alcuni contenuti del Contratto Aziendale la cui applicazione non è stata ancora completamente realizzata.

Le parti concordano che la positiva conclusione della fase negoziale sulle interpretazione e specificazione del Contratto, compresa la parte relativa alla "premialità" costituisce il presupposto per procedere sollecitamente al rinnovo delle rappresentanze sindacali, così come stabilito al punto 5.4 del Contatto Aziendale

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1) PERSONALE MOBILE

Ad integrazione di quanto stabilito con l'accordo del 11 Marzo 2015, le parti individuano nella univoca interpretazione degli aspetti contrattuali e gestionali del personale mobile, la condizione essenziale per realizzare la completa integrazione delle due aziende di provenienza, nello spirito della "one company".

A tal fine, si condividono i seguenti principi e le specifiche modalità operative:

1.1 Struttura dei turni

In riferimento all'art. 17 del CA di Trenord le Parti convengono che i turni del personale mobile a far data dalle prossime programmazioni orarie, verranno programmati seguendo i seguenti criteri:

- 1.1.a) La nuova struttura dei turni, sarà finalizzata all'ottimizzazione delle ore di condotta/scorta, alla omogeneizzazione della durata della prestazione lavorativa giornaliera, alla saturazione dell'orario settimanale ed alla riduzione dei riposi fuori residenza. Tali obiettivi saranno attuati mediante una più proficua distribuzione del personale ai depositi/impianti.
- 1.1.b) La struttura dei turni avrà le caratteristiche previste dall'art. 17 del CA; in particolare i turni saranno programmati secondo il modello a "zeta".

Tel. +39 02.85111 - Fax +39 02. 85114708

















- 1.1.c) In tale ristrutturazione dei turni, ferma restante la durata massima delle prestazioni giornaliere e dei limiti di programmazione previsti dall'art 17.2.2. del CA, nonchè dei riposi giornalieri art 17.4 del CA, la programmazione dei periodi di lavoro giornalieri sarà compresa nel limite di 8h30' sia per il PdM che per il PdB. E' comunque ammessa la programmazione di una prestazione giornaliera eccedente tale limite, compresa tra due riposi settimanali da valutare, unitamente ad eventuali situazioni particolari, in sede di verifica dei turni con le OOSS/RSU
- 1.1.d) Per i riposi fuori residenza residui, in aggiunta a quanto stabilito dal punto 17.5 del CA, si precisa che la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a 16 h complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornaliero antecedenti e seguenti il RFR, con durata massima pari ad 8h30' per i servizi diurni e nei limiti stabiliti per quelli notturni. Di norma la prestazione di ritorno sarà inferiore a quella di andata.
 - 1.1.e) nel turno di lavoro potranno essere presenti delle giornate di "disponibile", intendendosi con ciò una giornata lavorativa nella quale non è assegnato, da programma, alcun servizio. Tali giornate, in ciascun deposito e/o turno, saranno previste nella misura massima del 25% delle righe di turno effettive (al netto dei riposi...) e saranno distribuite secondo un criterio di omogeneità tra depositi e/o turni. Il valore della giornata di disponibile, ai soli fine del calcolo dell'orario di lavoro settimanale programmato, è convenzionalmente pari ad 1/5 dell'orario settimanale contrattuale. Le giornate di disponibile saranno distribuite uniformemente all'interno delle sequenze settimanali (ad esempio una giornata della settina) evitando di collocare tale giornata dopo il riposo settimanale. Per i depositi di dimensione maggiore (la cui turnazione è articolata almeno su 4 settimane) sarà possibile prevedere un'intera sequenza settimanale di "disponibile", in relazione alle esigenze specifiche di produzione. In tal caso si conviene che la prestazione lavorativa della prima giornata non inizierà prima delle ore 14,00.

Per i depositi per i quali possono essere previste più sequenze settimanali di disponibile, queste non dovranno essere programmate consecutivamente.

Nel caso in cui nelle giornate di "disponibile" non fosse possibile assegnare un servizio, le stesse saranno trasformate in giornate di "riserva" entro il termine della prestazione lavorativa precedente, e comunque non oltre le ore 18,00 del giorno lavorativo precedente alla giornata di "disponibile", programmando l'orario di inizio e di termine lavoro compatibile con il proseguimento del turno.

1.1.f) In relazione alle esigenze produttive potranno inoltre essere programmate, all'interno del turno, giornate di riserva con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine della giornata

0

P

(A)

Z

E-

mu Sound Sh

S

Oh M 22 Ho



stessa, utilizzabili sia per l'effettuazione dei servizi programmati sia di servizi straordinari, in relazione alle necessità operative. La durata massima della riserva programmata giornaliera non potrà eccedere le 8h30' e di norma non sarà graficata in modo promiscuo con servizi di condotta e/o scorta.

- Eventuali situazioni particolari saranno valutate in sede di verifica dei turni con le OOSS/RSU.
 - 1.1.g) Fermo restando quanto stabilito dal 17.9 del CA si precisa che la pausa refezione deve essere programmata nelle fasce orarie previste dall'articolo stesso.

Si precisa altresì che la pausa per la fruizione del pasto deve essere prevista per qualsiasi turno di durata superiore alle 6h che comprenda interamente le fasce 11,00 – 15,00 e 18,00 – 22,00.

Eventuali anomalie connesse con le esigenze di programmazione dei servizi ai treni, verranno analizzate col le ooss in fase di verifica dei turni.

Le parti concordano inoltre di richiamare integralmente i contenuti dei verbali di incontro del 6 Settembre 2012, 27 settembre 2012 e 15 Ottobre 2012 inerenti alla interpretazione delle norme relative all'utilizzo del personale mobile.

Le parti concordano che la suddetta struttura dei turni verrà attivata in via sperimentale entro il mese di Aprile almeno per le linee e gli impianti direttamente coinvolti con la manifestazione Expo 2015, e previa verifica congiunta con le ooss.

Le parti concordano di monitorare l'attuazione dei nuovi turni entro il mese di Giugno, al fine di estendere il modello a tutte le linee e depositi aziendali entro Dicembre 2015.

Le eventuali modifiche dei turni, per i depositi non compresi tra quelli di prima attivazione, che dovessero essere effettuate prima di tale scadenza, dovranno già essere realizzate in conformità a quanto stabilito dal presente accordo.

1.2 Equipaggio treno

In relazione all'immissione in servizio di materiale rotabile di nuova concezione (elettrotreni con casse articolate) le Parti convengono che, i treni effettuati con detto materiale in composizione multipla (esempio ETR 425, ETR 524, ETR 526....) saranno effettuati con un solo agente di scorta (capo treno) in considerazione del fatto che le caratteristiche tecniche del treno (lunghezza, numero di posti, numero di porte...) sono analoghe a quelle dei treni già in circolazione, ed affidati al solo capo treno (esempio: locomotiva + 8 vetture, TSR/TAF da 8 casse...).

Dens D.

P

Q



Le parti convengono di analizzare, nell'ambito della modifica del capitolo premialità, gli standard qualitativi delle nuove composizioni e le ricadute sulla produttività del personale

1.3 Incentivo attività specifiche (art.54)

Con riferimento a quanto statuito dal punto 54.1.3 e 54.2.2 ultimo capoverso, le parti si danno atto che l'applicazione dell'Accordo 11 Marzo 2015, costituisce altresì l'incentivo all'utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione del personale mobile (tablet, smartphone, lettore POS) che concorrono al miglioramento sia dei processi aziendali (documentazione treno elettronica, comunicazioni modifiche ai turni....) sia delle performances resa ai clienti (emissione titoli di viaggio e informazioni a bordo).

Al fine di facilitare l'utilizzo degli strumenti tecnologici, l'Azienda provvederà all'attrezzaggio dei locali di sosta e, ove possibile, delle cabine di guida.

Si precisa altresì che, per analogia con quanto previsto per il personale di condotta, per il calcolo della retribuzione dell'indennità di scorta di cui al punto 54.2.1 si applica quanto previsto all'art. 17.7.1 del CA.

2) MANUTENZIONE

Le parti ribadiscono la centralità del processo manutentivo per conseguire gli obiettivi di qualità del servizio (puntualità e confort del viaggio) nonché l'obiettivo primario del mantenimento degli standard di sicurezza.

In tal senso l'Azienda ha delineato un programma di riorganizzazione con riguardo sia alle azioni organizzative sia a quelle connesse al miglioramento delle strutture degli impianti di manutenzione. In particolare obiettivo principale sarà quello di indirizzare un graduale processo di internalizzazione che interesserà tutte le attività manutentive di 1° livello – con esclusione dei treni Coradia - e parte delle attività di 2° livello, valorizzando a tal fine le competenze interne mediante interventi formativi, formulati in base alle specifiche professionalità e mestieri presenti negli impianti di manutenzione.

In funzione del nuovo piano industriale aziendale, verrà definito anche un piano delle attività di manutenzione, con specifica delle attività lavorative previste in ciascun sito e conseguentemente dei fabbisogni in termini di risorse ed ore lavorative.

Se

X 4 A

M

Se P

9



A partire da detto piano, dalla consistenza delle risorse presenti in ciascun sito manutentivo (come da tabella allegata) e dalla evoluzione del fabbisogno (da quello attuale a quello futuro) verrà avviato il confronto tra le parti in merito alla organizzazione.

Nel contempo si sta provvedendo ad una parziale riorganizzazione delle lavorazioni di ciascun sito manutentivo e all'attuazione di un programma formativo (tra cui il completamento del percorso formativo degli apprendisti)

In conformità a questo programma, verrà estesa l'utilizzazione degli impianti, al fine di assicurare una disponibilità della flotta congruente alla copertura del servizio.

Considerato quanto pattuito nel verbale di Accordo del 8 Luglio 2014 le parti hanno preliminarmente effettuato una ricognizione dei contenuti di tale Accordo per i diversi siti, verificando quanto segue:

2.1 Impianto di Cremona

I nuovi turni attivati con il verbale di accordo del 23 Dicembre 2014 recepiscono il contenuto dell'Accordo del 8 Luglio 2014; altresì è stato attivato il turno di reperibilità unico valido per carro soccorso e emergenze manutentive.

2.2 Impianto di Milano Fiorenza/San Rocco/Mi.C.le/Mi.P.G

Si richiama il contenuto dei verbali di incontro del 31 Luglio 2014 e 27 Gennaio 2015.

In particolare, rispetto a quanto stabilito in quest'ultimo verbale, in merito alla organizzazione dei turni di Fiorenza Officina 1 e Officina 2, l'Azienda propone una modifica per realizzare la copertura della fascia notturna 7 giorni su 7.

La modifica dovrà essere oggetto di verifica al tavolo tecnico tra Azienda (Direzione Manutenzione) e RSU.

Viene confermata l'organizzazione prevista dall'accordo per quanto riguarda le attività a San Rocco, Milano C.le e Milano P.G

La nuova organizzazione non modifica il dimensionamento complessivo delle risorse necessarie alla copertura del turno.

2.3 Impianti di Novate Milanese e Camnago

Si conferma il contenuto dei verbali di incontro del 17 Luglio 2014, 11 Novembre 2014, 13 e 22

Gennaio 2015



Per il deposito di **Camnago**, la prima fase attivata nel mese di Ottobre 2014, verrà implementata con l'avvio delle lavorazioni su due periodi giornalieri, nei tempi compatibili alla riorganizzazione delle soste del materiale rotabile.

2.4 Impianto di Lecco

Si conferma il contenuto dei verbali di incontro del 28/7/2014 e 15/9/2014

2.5 Norme Comuni

Per tutti gli impianti, nel confermare i contenuti dell'Accordo del 8 luglio 2014, le parti convengono che, contemporaneamente alla riorganizzazione dei turni in tutti i siti manutentivi, dovranno essere verificate le posizioni lavorative e i profili professionali degli addetti.

In tale ambito saranno valutate eventuali situazioni di lavoratori utilizzati in mansioni superiori rispetto al loro inquadramento, in coerenza con quanto definito all'art. 27 punto 1.3 del CCNL AF; al riguardo l'Azienda si impegna a regolarizzare le eventuali posizioni rilevate entro tre mesi dalla data odierna.

L'azienda si impegna a ricoprire le successive posizioni vacanti (ad esempio Capo Tecnico).

Le parti concordano sulla necessità di valutare le posizioni degli operai di manutenzione inquadrati, in fase di confluenza, ad esempio al profilo professionale "E" ed "F".

Eventuali situazioni rilevate dovranno essere adeguate entro il termine di 3 mesi anche, dove necessario, attraverso percorsi formativi.

Le parti concordano che dovranno essere condivise, per tutti i siti manutentivi, le modalità di svolgimento, e le eventuali compensazioni, delle prestazioni effettuate al di fuori del sito manutentivo (esempio squadra volante di san Rocco).

Le parti concordano inoltre sulla necessità di una ricognizione generale della logistica e dei servizi di ciascun sito manutentivo (spogliatoi, locali sosta, mense...) con particolare riferimento alle situazioni periferiche, da effettuarsi mediante verifica congiunta tra Azienda e RSU.

Per una corretta applicazione degli accordi in tutti i siti manutentivi, si individuano le seguenti norme comuni per la programmazione delle attività lavorative:

2.6 Struttura dei turni

2.6.1 Le parti concordano che per le attività di Manutenzione dedicate a lavorazioni di medio e lungo periodo, in coerenza con quanto previsto dall'Articolo 28 comma 1.6 del CCNL Mobilità AF, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere articolata su:

l'orario di lavoro giornaliero potrà essere articolata su:

En &

C. Oras

P

(A)



- a) Prestazione unica giornaliera
- b) Prestazione lavorativa su 2 periodi (mattino pomeriggio)
- c) Prestazione lavorativa su 3 periodi (mattino pomeriggio notte)

La prestazione di cui al punto a) dovrà essere di norma compresa in una fascia oraria che preveda l'inizio dalle 7,30 alle 9,00 ed una interruzione non superiore ai 60'

La prestazione di cui ai punti b) e c) dovrà prevedere una successione cadenzata dei periodi che, nello sviluppo del turno, potrà avvenire su base giornaliera o su base settimanale.

Di norma il numero dei turni prestati in orario antimeridiano dovrà essere equivalente a quelli prestati in orario pomeridiano e/o notturno in riferimento allo sviluppo del turno.

Qualora il turno notturno non necessiti di essere effettuato nella stessa misura dei turni antimeridiani e pomeridiani, è ammissibile una ripartizione dei turni sbilanciata a favore di questi ultimi.

- 2.6.2 Per le attività di Deposito, vincolate per propria natura agli orari di rientro dei treni ai siti manutentivi, si prevede l'estensione dei periodi di lavoro, di cui al precedente punto c), da 3 a 5.
 - La definizione oraria dei turni dovrà essere condivisa con le RSU a livello di impianto.
- 2.6.3 Ai fini dell'articolazione dell'orario di lavoro dei turni come definiti dal punto 2.6.1 commi b) e c), si potranno prevedere durate inferiori di riposo giornaliero fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore nello sviluppo del turno, previo accordo con le RSU.

2.7 Indennità di turno

In riferimento a quanto stabilito al punto 2.6, per il personale di manutenzione che opera nei seguenti casi:

- turni di cui al punto 2.6.1 a), che non rispettano le caratteristiche sopra declinate
- turni di cui al punto 2.6.1 b) e c) che prevedono una successione dei periodi non cadenzata (ad esempio due notti consecutive, oppure 2 periodi antimeridiani seguiti da 3 periodi pomeridiani....)
- tutti i turni di cui al punto 2.6.2

i valori delle indennità di turno, di cui all'art 81 del CCNL, saranno sostituiti dai valori seguenti:

- 1,00 € per prestazioni lavorative articolate su un unico periodo
- 2,50 € per prestazione lavorativa su 2 periodi
- 5,00 € per prestazione lavorativa su 3 periodi

our She

a do my hy

O Kee



2.8 Prestazioni notturne

In caso si dovessero programmare sequenze di lavoro che prevedono la terza notte tra due riposi settimanali, in conformità a quanto stabilito al punto 1.9 comma a) dell'art 28 del CCNL AF, verrà riconosciuta una indennità pari a 32,00 € per ogni 3[^] notte effettuata.

2.9 Ulteriori flessibilità

Eventuali ulteriori flessibilità sulla struttura dei turni, riguardanti singoli impianti e/o situazioni contingenti (esempio manifestazione Expo), dovranno essere concordate con le OOSS /RSU.

2.10 Reperibilità

L'istituto della reperibilità, come già stabilito con verbale di accordo del 8 Luglio 2014, può essere previsto sia per intervento del carro soccorso sia per qualsiasi altra necessità di pronto intervento di esercizio e di impianto, finalizzato a garantire la continuità del servizio.

Si precisa che, per ogni sito manutentivo è prevista un'unica struttura di reperibilità utilizzabile per tutte le esigenze sopra richiamate.

Ai lavoratori chiamati a far parte dei turni di reperibilità, spettano le competenze previste dall'art. 79 del CCNL AF.

La prestazione lavorativa effettuata da personale di reperibilità non potrà di norma eccedere la durata di 8h.

E' fatta eccezione per gli interventi di ripristino a seguito di incidente, svio o altra grave anormalità di esercizio; in tal caso la prestazione lavorativa potrà arrivare al limite massimo di 12 h.

Oualora la prestazione effettuata in reperibilità non consenta l'effettuazione della prestazione lavorativa del giorno successivo, dovrà in ogni caso essere garantito il riposo giornaliero o il riposo settimanale a seconda dei casi.

Per gli interventi di ripristino del materiale rotabile che non hanno caratteristiche di emergenza, e che possono quindi essere programmati, l'utilizzo dei reperibili è ammesso con esclusione del giorno di riposo settimanale e delle festività.

In via eccezionale, per il solo periodo precedente ad Expo, si potrà derogare a quanto sopra, fermo restando il godimento del riposo settimanale immediatamente dopo l'intervento in reperibilità.

Si richiama al riguardo il contenuto dell'accordo relativo all'impianto di Novate del 6 marzo 2015.



Si precisa altresì che qualora l'intervento in reperibilità determini una modifica al turno di lavoro della giornata successiva, le eventuali ore in meno lavorate, verranno recuperate mediante utilizzo delle ore prestate in reperibilità, fatta salva la maggiorazione per lavoro straordinario spettante.

2.11 Permessi

il personale può usufruire, compatibilmente alle esigenze di servizio, di permessi della durata non inferiore ad 1h, e non superiore alle 3h, per un valore complessivo annuo non superiore alle proprie spettanze.

I permessi possono essere goduti all'inizio o alla fine della prestazione lavorativa giornaliera a condizione che non sia pregiudicata la funzionalità della squadra manutentiva.

Tali permessi saranno detratti da quelli previsti al punto 20.1 e 20.2 del Contatto Aziendale.

2.12 Festività

Per quanto riguarda le festività infrasettimanali, verranno stabilite, a livello di ciascun impianto, le necessità di presenziamento, e valutate congiuntamente con le OOSS.

2.13 Trasferte

Le criticità evidenziate dalle OOSS in merito alle prestazioni effettuate in trasferta, verranno esaminate nell'ambito di disposizioni specifiche da emanarsi per tutti i settori aziendali)

3. SETTORE MANOVRA

Le attività di manovra negli impianti di manutenzione e nelle principali stazioni/aree di ricovero, saranno organizzate ricorrendo in parte a collaborazioni di servizio con imprese specializzate nel settore.

In alcuni impianti e stazioni è invece previsto l'utilizzo esclusivo di personale di manovra interno.

Allegato al presente verbale una tabella con l'attuale consistenza del personale di manovra (inclusa la cabina ACS di Milano fiorenza) per tutti i siti aziendali.

3.1 Milano Fiorenza



Le attività operative al banco ACS e le attività di manovra nel piazzale sono affidate ad impresa specializzata di manovra.

Il coordinamento della cabina ACS, e quindi la gestione della movimentazione dei treni e la necessaria interfaccia con i capannoni di manutenzione, è affidata a personale Trenord del settore manutenzione.

E' stata pubblicata al riguardo una manifestazione di interesse per individuare le risorse necessarie a ricoprire il ruolo di capotecnico (livello B) con attività h 24 7/7.

Il personale attualmente operante in attività di manovra (cabina ACS e piazzale) che non dovesse trovare accesso al ruolo di capotecnico sopra declinato, verrà ricollocato in altri settori aziendali, oppure mantenuto nella struttura stessa, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro prevista.

3.2 Novate Milanese

Al termine dei lavori all'infrastruttura da parte di Ferrovienord a Novate verrà attivato il banchetto di manovra elettrica dei deviatoi che comporterà significative modifiche alla attuale organizzazione del lavoro.

Tutte le attività di manovra nell'impianto di Novate saranno effettuate con personale interno.

3.3 Camnago

In considerazione che l'impianto in questa fase è dedicato alle manutenzioni programmate di media - lunga durata, sia di primo che di secondo livello, le esigenze di manovra verranno valutate di volta in volta e soddisfatte mediante l'utilizzo di personale di manovra di Novate Milanese, impianto da cui dipende il sito manutentivo di Camnago.

3.4 Milano Cadorna

La manovra rimarrà in carico a personale Trenord.

3.5 Cremona

Le attività di manovra nel piazzale sono affidate ad impresa specializzata di manovra.

Il coordinamento della manovra e l'interfaccia con il deposito, è affidata a personale Trenord del settore manutenzione.

E' stata pubblicata una manifestazione di interesse per individuare le risorse necessarie a ricoprire il ruolo di capotecnico (livello B) con attività h 24 7/7.

Il personale attualmente operante in attività di manovra che non dovesse trovare accesso al ruolo di capotecnico sopra declinato, verrà ricollocato in altri settori aziendali oppure mantenuto nella struttura stessa, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro prevista.



3.6 Lecco

Per l'impianto di Lecco è prevista l'esternalizzazione delle attività di manovra similmente all'impianto di Cremona.

L'implementazione della nuova organizzazione verrà realizzata entro il corrente anno.

Le parti, nel condividere gli aspetti generali della nuova organizzazione, demandano la completa applicazione della stessa ad un tavolo specifico con la Direzione Operativa, che dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla data odierna.

4. CONTROLLO PULIZIE

In tutti i cantieri dove sono realizzate attività di pulizia dei treni, sono previste delle squadre di addetti ai controlli delle attività appaltate a ditte esterne.

Allegato al presente verbale una tabella con l'attuale consistenza del personale addetto al controllo pulizie per tutti i siti aziendali.

Il fabbisogno per ogni cantiere è dato da un addetto ai controlli, la cui prestazione lavorativa è articolata come segue:

- 4.1 Fiorenza, turno h 24 7/7
- 4.2 Milano P.ta Garibaldi, turno h 24 7/7
- 4.3 Milano C.le, turno h 16 5/7 ed 1 turno di giornata il sabato e la domenica
- 4.4 Milano P.ta Genova, turno di giornata 6/7
- 4.5 Novate, turno h 16 6/7 più un turno giornata la domenica
- 4.6 Cremona, turno h 16 7/7
- 4.7 Lecco, turno h 16 5/7 più un turno di giornata il sabato e la domenica
- 4.8 Iseo, turno di giornata 6/7
- 4.9 Pavia, turno di giornata 6/7
- 4.10 Bergamo, turno h 16 5/7 più un turno di giornata il sabato e la domenica
- 4.11 Brescia, un turno 7/7
- 4.12 Cadorna un turno 7/7
- 4.13 2 turni per gli altri cantieri periferici (Varese, Gallarate, Luino, Chiasso, Treviglio, Mantova,

Lodi, Como, Saronno, Seveso..).

Il fabbisogno complessivo della funzione è di 33 controllori (parametro C).



A questi si aggiungono 4 referenti (parametro B) per gli impianti di Fiorenza, MI P.G., MI C.le, Novate il cui ruolo è quello di interfaccia con le ditte appaltatrici per l'operatività quotidiana, e 2 addetti per la gestione amministrativa e coordinamento.

Le attività di controllo effettuate in trasferta (riferimento punto 13 dell'elenco) saranno assegnate secondo un criterio di equa distribuzione al personale residente negli impianti principali.

La struttura dei turni dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle declinate al punto 2 (Manutenzione – struttura dei turni).

In caso siano richieste le analoghe flessibilità nella costruzione dei turni di quelle stabilite per la manutenzione, verranno riconosciuti i valori di indennità di turno di cui al punto 2.7 del presente accordo.

Le parti concordano di demandare l'attuazione della nuova organizzazione delle attività di controllo pulizie, ad un tavolo specifico con la Direzione Operativa, che dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data odierna.

5 COMPETITIVITA' E PREMIALITA'

Le parti concordano di dare attuazione, entro il tempo massimo di 60 giorni, a quanto previsto in materia dall'art. 64 del Contratto Aziendale.

Al fine di definire tutti gli aspetti tecnici connessi con il nuovo Patto di Competitività e proporre le soluzioni relative, viene istituito un gruppo di lavoro, che dovrà riportare le proprie analisi e proposte al tavolo negoziale entro 30 giorni.

Il gruppo tecnico sarà composto dalla Direzione Aziendale e da delegazioni delle OOSS firmatarie rappresentate da non più di due membri per ciascuna organizzazione.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti i settori trattati ai punti 2, 3 e 4 del presente accordo, sono previsti incontri specifici tra la Direzione Operativa e le OOSS.

In tali incontri verranno messi a conoscenza delle OOSS i turni previsti e la consistenza delle squadre.

Le posizioni che risultassero vacanti rispetto al fabbisogno delle diverse attività, saranno oggetto di specifiche manifestazioni di interesse.

Detti tavoli analizzeranno anche l'organizzazione del lavoro della Sala Operativa, e del personale addetto alla gestione del personale mobile.

mil e

A A

e hyl

11/12



Per quanto riguarda il processo Commerciale le parti, richiamato l'Accordo del 20 Gennaio 2015, concordano sulla necessità di attivare un tavolo specifico a livello di Direzione Commerciale per definire la nuova organizzazione del lavoro.

Milano 31 Marzo 2015

TRENORD SRL

FILT CGIL

FIT CISL Z

UILT UIL

UGL FERROVIE

FAST FERROVIE

FAISA CISAL AND

Nota informativa dell'Azienda

L'Azienda informa che, a seguito della nuova disciplina dell'art. 54.2.2 definita con l'Accordo del 11 Marzo 2015 procederà al ricalcolo delle competenze dei capi treno derivanti dalla vendita a bordo dei biglietti senza esazione suppletiva, applicando la percentuale del 25% sui biglietti emessi a partire dal 1 Agosto 2014 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Verrà inoltre corrisposta, a ciascun capo treno in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, una somma una tantum di € 200 a titolo di accordo transattivo.